

Sentenza nr.
N. 25599/18 R.G.
N. Reg. Dep.



SENTENZA
N. 5705
Anno **2018**

RUOLO GENERALE
N. 25599/18
REPERTORIO
N. _____/18

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI MILANO
SEZIONE CIVILE QUARTA
IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
LARISA MARCHIORETTO
ha pronunciato la seguente

DEPOSITATA IL
25.6.18

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra indicato,
avente ad oggetto opposizione ex art. 22 L. 689/1981, discussa all'udienza
del giorno 21 giugno 2018

VERTENTE TRA

elettivamente domiciliata in Alessandria, Via
Cremona, 6, presso Alessandria Globoconsumatori Onlus, rappresentata
e difesa dall'avv.to Angelo Fabio Settembrini e dal dott. Mario Gatto;
C.F. MTT LRN 58B50 D8720

parte opponente

CONTRO

COMUNE DI MILANO: parte assente e non costituita;
P.I. 01199250158

parte opposta

Conclusioni per parte opponente: come da ricorso.

Conclusioni per parte opposta: parte assente e non costituita.

Handwritten signature

Ragioni di fatto e diritto della decisione

Il ricorso deve essere accolto, per quanto di ragione.

Esso verte sui verbali di contestazione

n. 00297807/2018/1/1/1 elevato in data 13 febbraio 2018, dalla Polizia Locale di Milano, per la presunta violazione dell'art. 142/8° comma del Codice della Strada per avere il conducente del veicolo targato DY 866 HV, di proprietà dell'odierna ricorrente, superato il limite massimo di velocità di oltre 10 e non oltre 40 Km/h;

n. 00294559/2018/1/1/1 elevato in data 11 febbraio 2018, dalla Polizia Locale di Milano, per la presunta violazione dell'art. 142/7° comma del Codice della Strada per avere il conducente del veicolo targato DY 866 HV, di proprietà dell'odierna ricorrente, superato il limite massimo di velocità di non oltre 10 Km/h;

n. 00237144/2018/1/1/1 elevato in data 5 febbraio 2018, dalla Polizia Locale di Milano, per la presunta violazione dell'art. 142/7° comma del Codice della Strada per avere il conducente del veicolo targato DY 866 HV, di proprietà dell'odierna ricorrente, superato il limite massimo di velocità di non oltre 10 Km/h.

Adduceva la ricorrente la mancata omologazione degli autovelox, non ritenendo idoneo il riconoscimento del MIT che spetta, invece al MISE.

Riteneva, anche, che la taratura dovrebbe essere effettuata nel luogo di installazione e non in un luogo estraneo, che tale taratura, correttamente eseguita, dovrebbe essere allegata al verbale inviato al cittadino e che l'indicazione di un palo della luce quale postazione dell'autovelox non sia indicativa del luogo della violazione così come l'indicazione di "Loc Periferia".

Il Comune di Milano non si costituiva in giudizio.

Secondo consolidata giurisprudenza, l'opposizione a sanzione amministrativa di cui all'art. 22 della legge 689 del 1981, pur formalmente strutturata come giudizio di opposizione, sostanzialmente tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria. Attraverso l'impugnazione dell'atto si perviene, infatti ad un giudizio di merito nel quale l'amministrazione irrogante ha veste sostanziale di attore, sotto il profilo dell'onere probatorio, come tra l'altro confermato dal dovere ad esso imposto dal secondo comma dell'art. 23 della legge summenzionata, di "depositare in Cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione".

Nel caso di specie, l'opposto Comune di Milano, ancorché formalmente intimato, non ha prodotto alcuna documentazione relativa ai verbali oggi impugnati, non costituendosi e non presentandosi in udienza.

In relazione a quanto sopra, il ricorso deve essere accolto.

Quanto alle spese di procedimento, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in base alla difficoltà della controversia e all'impegno in essa profuso.

P Q M

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza,

2 15

eccezione e deduzione:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i verbali n. 00297807/2018/1/1/1, n. 00294559/2018/1/1/1 e n. 00237144/2018/1/1/1 ;

condanna il Comune di Milano alla refusione delle spese sostenute dalla ricorrente quantificate in € 43,00 per spese ed € 100,00 per compensi oltre oneri e accessori.

Così deciso in Milano, il 23 giugno 2018

Il Giudice di Pace
dott.ssa Larisa Marchioretto



A large, complex blue ink signature that overlaps the text 'Il Giudice di Pace' and 'dott.ssa Larisa Marchioretto'.